

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF

(2008/2009)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 72/CGF – RIUNIONE DEL 28 NOVEMBRE 2008**

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Avv. Laura Vasselli – Componenti;  
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1) RICORSO DEL C.F. VICENZA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ VICENZA C.F. CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;**
- **UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA;**
- **L'INIBIZIONE FINO AL 30 GENNAIO 2009 AL PRESIDENTE PADOVAN MAURO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA;**
- **L'INIBIZIONE FINO AL 30 GENNAIO 2009 AL DIRIGENTE SCAGLIARI CINZIA PER AVER REDATTO LA DISTINTA UFFICIALE DI GARA INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE PRIMAVERA VICENZA CALCIO FEMMINILE/LAGHI DEL 25.10.08 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.08)**

Con reclamo avverso la decisione di cui al comunicato in epigrafe, la C.F. Vicenza Calcio Femminile chiedeva a questa Corte di Giustizia Federale l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, il quale aveva comminato la sanzione della modificazione del risultato della partita del Campionato Primavera disputata il 25.10.2008 contro ADS Laghi mediante la perdita della gara 0-3 a carico della reclamante, per effetto della constatazione del fatto che le calciatrici Maeva Giacomazzi, Cristina Casalotto, Elena Pizzolotto, Chiara Pasqualotto, Veronica Treu, Elena Parlotto e Giulia Pizzolato risultavano tesserate presso il Settore Giovanile e Scolastico del sodalizio di appartenenza con conseguente posizione irregolare, non essendo quindi munite di titolo per disputare la gara; la sanzione comminata prevedeva altresì un punto di penalizzazione in classifica, l’inibizione fino al 30.1.209 al Presidente Mauro Padovan per responsabilità oggettiva e l’inibizione fino alla stessa data al dirigente Cinzia Scagliari per aver redatto la distinta ufficiale di gara.

Il sodalizio reclamante rilevava che le proprie calciatrici erano regolarmente tesserate, invocando, inoltre, il disposto di cui all’art. 34, comma 3, N.O.I.F. ove si prevede l’impiego di atleti che abbiano compiuto il 15° anno di età in altri campionati, purchè autorizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti del Comitato Regionale competente, come nel caso di specie.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Infatti, in via preliminare, deve rilevarsi che il Vicenza Calcio non ha fatto pervenire nei termini il reclamo anche alla controparte che, essendo beneficiaria degli effetti del provvedimento

impugnato, è parte sostanziale del presente procedimento, come tale, necessaria con la propria presenza formale nel contraddittorio.

Detta omissione rende il reclamo privo di efficacia in applicazione dell'art. 33, comma 5, C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. in relazione al reclamo come sopra proposto dal F.C. Vicenza Calcio Femminile di Vicenza:

- accoglie e, per l'effetto, annulla la sanzione dell'inibizione inflitta al signor Padovan Mauro;
- dichiara inammissibile nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2) RICORSO DEL G.S. ROMA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA;**
- **INIBIZIONE FINO AL 19.11.08 AL SIG. PETRUNGARO BRUNO;**
- **INIBIZIONE FINO AL 19.11.08 ALLA SIG.RA DONDOLI TIZIANA,**  
**INFLITTE MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE**  
**PRIMAVERA ROMA CALCIO FEMMINILE/LAZIO CALCIO FEMMINILE DEL**  
**9.11.08** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 40 del 12.11.08)

Con Com. Uff. n. 40 pubblicato il 12.11.2008, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile - pronunciandosi all'esito della gara Roma Calcio Femminile/Lazio Calcio Femminile del 9.11.2008 Campionato Primavera Femminile Nazionale, Girone L - constatato che la calciatrice della società G.S. Roma Recchia Francesca aveva preso parte alla gara, pur risultando tesserata con altra società e che si era venuta quindi a trovare in posizione irregolare, ha comminato:

- la sanzione sportiva della perdita della gara per la società G.S. Roma con il punteggio di 0-3;
- un punto di penalizzazione in classifica;
- l'inibizione di gg. 7 al Presidente Petrungaro Bruno, per responsabilità oggettiva;
- l'inibizione di gg. 7 al dirigente Dondoli Tiziana per aver redatto la distinta ufficiale di gara.

Nell'appello sottoscritto dal Presidente Petrungaro Bruno, la G.S. Roma Calcio Femminile fa presente che la suddetta calciatrice, in un primo tempo e cioè nella Stagione 2007/2008, venne trasferita a titolo temporaneo dalla A.S.D. Nuova Anagni Calcio alla G.S. Roma Calcio Femminile, ma che poi, nella corrente stagione e precisamente dall'1.9.2008, le due società si sono accordate per il trasferimento a titolo definitivo dalla prima alla seconda, come sarebbe dimostrato dal modello di trasferimento inviato, con raccomandata a.r., il successivo giorno 6 alla F.I.G.C. – L.N.D., Divisione Calcio Femminile.

Chiede pertanto l'assegnazione della vittoria ottenuta sul campo e la cancellazione delle sanzioni comminate.

Rileva, anzitutto, il Collegio che, a norma di C.G.S. (cfr. art. 19) la sanzione dell'inibizione temporanea comminata al dirigente comporta, tra l'altro, il divieto per il medesimo di rappresentare la società di appartenenza e quindi di espletare attività processuale nei confronti della stessa. Sotto questo profilo, dunque, il reclamo interposto dal Presidente Petrungaro è da dichiarare inammissibile.

Detto reclamo, invece, è ammissibile e può essere esaminato per quel che concerne la singola posizione del Petrungaro, atteso che l'inibizione di un soggetto indubbiamente consente l'espletamento dell'attività difensiva relativamente alla propria persona.

Peraltro, sotto quest'ultimo profilo, rileva il Collegio che il Giudice di prime cure, nel rendere la pronuncia impugnata, ha proceduto autonomamente e d'ufficio - e quindi in assenza di un reclamo di parte sull'incontro in questione - ad esaminare gli atti ed a constatare la posizione, a suo dire, irregolare della calciatrice sopra nominata, in quanto tesserata con altra società.

Conseguentemente ha applicato le sanzioni nei confronti sia della Società Roma che dei suoi rappresentanti.

Senonchè, siffatto modo di procedere non è consentito al Giudice Sportivo, il quale, ai sensi dell'art. 29 commi 7 e 8 C.G.S., in tema di irregolarità della posizione dei calciatori, può sì attivarsi d'ufficio, ma solo qualora tale irregolarità emerga chiaramente dalle risultanze dei documenti ufficiali della gara, ipotesi questa che non ricorre nel caso in esame.

La suddetta considerazione, di per sé assorbente di ogni altra questione, è sufficiente per pervenire alla pronuncia di accoglimento del ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. in relazione al ricorso come sopra proposto dal G.S. Roma Calcio Femminile di Roma:

- accoglie e, per l'effetto, annulla la sanzione dell'inibizione inflitta al signor Petrunaro;
  - dichiara inammissibile nel resto.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **2° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Dott. Vito Giampietro– Componenti;  
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **3) RICORSO DELL'A.S.D. C.F. FRUTTA PIU' VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GRAPHISTUDIO CAMPAGNA/C.F. FRUTTA PIU VERONA DEL 9.11.08 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 40 del 12.11.08)**

In data 13.11.2008 il C.F. Frutta Più Verona, militante nel Campionato Nazionale Femminile di Serie B, richiedeva alla segreteria di questa Corte, "per conoscenza", gli atti relativi alla sanzione di € 250,00 comminatagli dal competente Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile Com. Uff. n. 40 del 12.11.2008 per comportamenti antiregolamentari verificatisi in occasione della gara Graphistudio Campagna/ Frutta Più Verona, giocata il 9.11.2008.

Successivamente, il 24.11.2008, comunicava di non essere intenzionata ad avviare la procedura di reclamo, chiedendo di venire esonerata dal pagamento della tassa relativa.

Questa Corte, nel prendere atto dell'esplicita volontà di rinuncia manifestata dalla società, non può però aderire alla richiesta di esonero ostandovi il dettato normativo di cui ai commi 8 e 13 dell'art. 33 C.G.S..

Ed invero, la richiesta degli atti sopra menzionata, ancorché generica e priva di specifiche indicazioni, deve essere intesa come un vero e proprio preannuncio di reclamo, assoggettabile quindi alle disposizioni procedurali già citate.

Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. C.F. Frutta Più Verona di Verona, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

#### **4) RICORSO DELL'A.S. FIAMMAMONZA DILETTANTE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-3;**
  - **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA;**
  - **INIBIZIONE FINO AL 19.11.08 AL SIG. LO GRASSO ROBERTO;**
  - **INIBIZIONE FINO AL 19.11.08 AL SIG. VINCI GIUSEPPE;**
- INFLITTE SEGUITO GARA VENEZIA 1984/FIAMMAMONZA DELL'8.11.08 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 40 del 12.11.08)**

Con decisione resa nota sul Com. Uff. n. 40 del 12.11.2008 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, sul presupposto che l'A.S.D. Fiammamonza avesse utilizzato nel

corso della gara A.C.F.D. Venezia 1984/Fiammamonza dell'8.11.2008 e valevole per il Campionato di Serie A Femminile, la calciatrice Duo Anna in posizione irregolare perché priva di tesseramento, infliggeva alla società la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 ed un punto di penalizzazione in classifica, nonché al dirigente Vinci Giuseppe ed al Presidente Lo Grasso Roberto, quest'ultimo ritenuto oggettivamente responsabile (sic!) dell'irregolarità, la sanzione dell'inibizione per 7 giorni.

Siffatta pronuncia è stata impugnata davanti a questa Corte dal sodalizio perseguito, il quale con articolate argomentazioni sorrette da idonea produzione documentale, sostiene che il tesseramento dalla Duo fosse perfettamente valido essendo stata la relativa richiesta inoltrata al competente ufficio in data 5.11.2008 utile per il suo impiego nell'incontro “*de quo*” e che la calciatrice, benché proveniente da federazione straniera (Danimarca), essendo sempre stata cittadina italiana, residente in Italia ed atleta di interesse Nazionale, non abbisognava del prescritto “*transfert internazionale*” in base a quanto disposto dall'art. 40, comma 10 in relazione al comma 6, u.p. delle N.O.I.F..

Ha chiesto, di conseguenza, l'annullamento della delibera gravata.

Il ricorso è fondato sotto vari profili e va accolto anche se per ragioni diverse da quelle rassegnate dall'appellante, ragioni che si ritengono pregiudiziali in quanto attinenti alla stessa genesi della procedura in esame.

Posto infatti che nessuna contestazione risulta essere stata mossa dalla controparte interessata (A.C.F.D. Venezia 1984), l'*imput* processuale va individuato in un'iniziativa disciplinare autonomamente presa dal primo giudice, peraltro assolutamente priva di adeguate motivazioni.

Ora, come già questo collegio ha avuto modo di chiarire (cfr. ricorso A.C.F.D. Venezia 1984) e come si ricava inequivocabilmente dalla normativa che regola la materia (art. 29, commi 3 e 4/a C.G.S.) i procedimenti aventi ad oggetto la regolarità di svolgimento di gare possono instaurarsi d'ufficio solo quando la causa inquinante venga dedotta dai “documenti ufficiali”, *idest* dai rapporti degli ufficiali di gara, da eventuali supplementi o da qualcuno degli altri atti elencati nell'art. 35, come 3 e 3/1 C.G.S..

E poiché, nel caso che ne occupa ogni riferimento a “documenti ufficiali” è del tutto inesistente, deve logicamente ritenersi che l'attività processuale posta in essere dal Giudice Sportivo sia carente del doveroso presupposto regolamentare e, quindi, illegittima.

Per completezza va aggiunto che in ogni caso, anche qualora la procedura fosse stata instaurata in maniera ortodossa, la fattispecie non avrebbe consentito l'applicazione di alcuna penalizzazione, non ricorrendo l'ipotesi sanzionatoria contemplata dall'art. 17, comma 8 C.G.S..

Altrettanto errato è il titolo di responsabilità attribuito, quale causale dell'inibizione irrogatagli, al presidente della ricorrente, essendo di elementare conoscenza (art. 4 C.G.S.) che la responsabilità oggettiva può gravare soltanto sulle società affiliate e non anche sui tesserati.

Per questi motivi la C.G.F in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S. Fiammamonza Dilettante di Monza (Milano) annulla le sanzioni inflitte ripristinando il risultato di 1-2 conseguito nella gara indicata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 22 Maggio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete